

Visto il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia di contratti pubblici e il relativo regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 1110, che ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge n. 296 del 2006 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., di seguito CDP S.p.a., e ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.a. per definire le modalità di gestione e la facoltà della stessa CDP S.p.a. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 108;

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);

Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2015;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché delle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi presentati;

Vista che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 è ridotto del 50 per cento;

Vista il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

